

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVE
ALLE DOMANDE DI APPROVAZIONE DEI PROSPETTI**

Documento per la consultazione

14 dicembre 2023

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 29 gennaio 2024 al seguente indirizzo:

C O N S O B

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

oppure *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno](#)

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall’attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (*e-mail*: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, n. 121 – Roma.

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (di seguito "il Regolamento Delegato") elenca una serie di documenti e informazioni che devono essere riportati nella domanda di approvazione del prospetto¹, in aggiunta alla prima bozza del prospetto redatta in un formato elettronico.

In ambito nazionale, la procedura di approvazione del prospetto è devoluta alla potestà regolamentare della Consob, alla quale ai sensi dell'art. 95-bis, co. 1, lett. a), del TUF è rimesso il compito di disciplinare la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della domanda di approvazione che i soggetti interessati devono presentare alla Consob ai sensi dell'art. 94, co. 3, del TUF². Le disposizioni regolamentari attuative in materia sono contenute negli artt. 4 e 52 del Regolamento emittenti (di seguito "RE", con riguardo alla presentazione della domanda di approvazione dei prospetti e al c.d. *prefiling*) e negli Allegati 1A e 1C del RE per quanto concerne gli schemi della domanda e il relativo contenuto informativo, a seconda del fatto che il prospetto di cui si chiede l'approvazione si riferisca rispettivamente alle offerte pubbliche di vendita/sottoscrizione o all'ammissione alle negoziazioni di titoli.

¹ Tale articolo prevede (par. 1-2) che: "All'atto della presentazione della prima bozza del prospetto, l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato indica all'autorità competente il punto di contatto a cui l'autorità può trasmettere tutte le comunicazioni per iscritto e attraverso mezzi elettronici.

2. Sono inoltre presentate all'autorità competente attraverso mezzi elettronici, in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno, le seguenti informazioni:

- a) la tabella di corrispondenza, se richiesta dall'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del presente regolamento, o se presentata di propria iniziativa;
- b) se non è richiesta la tabella di corrispondenza, un documento che identifichi gli elementi indicati negli allegati del presente regolamento che, in ragione della natura o del tipo di emittente, di titoli, di offerta o di ammissione alla negoziazione, non sono stati inclusi nella bozza di prospetto;
- c) le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129, a meno che tali informazioni siano già state approvate o depositate presso la medesima autorità competente in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno;
- d) eventuali richieste motivate all'autorità competente di autorizzare l'omissione di informazioni dal prospetto a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1129;
- e) eventuali richieste all'autorità competente di effettuare notifiche a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129;
- f) eventuali richieste all'autorità competente di effettuare notifiche a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129;
- g) l'appendice di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129, salvo se non è richiesta alcuna nota di sintesi a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento;
- h) la conferma che, per quanto a conoscenza dell'emittente, tutte le informazioni previste dalla regolamentazione di cui era richiesta la comunicazione conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se del caso, e a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono state depositate e pubblicate conformemente a tali atti negli ultimi 18 mesi o nel periodo intercorso dall'inizio dell'obbligo di comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione, se più breve, se l'emittente presenta per l'approvazione una bozza di documento di registrazione universale o deposita un documento di registrazione universale senza previa approvazione per ottenere lo status di emittente frequente;
- i) se il documento di registrazione universale è depositato senza previa approvazione, la spiegazione circa il modo in cui la richiesta di modifica o di informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129 è stata presa in considerazione nel documento di registrazione universale;
- j) ogni altra informazione richiesta dall'autorità competente ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell'approvazione del documento di registrazione universale".

² L'art. 94, comma 3, del TUF, prevede l'obbligo per coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di titoli di presentare la domanda di approvazione del prospetto alla Consob, allegandone una bozza. Tale norma si applica anche nel caso di ammissione alle negoziazioni per effetto del richiamo contenuto nell'art. 113, comma 1, del TUF.

La Consob è già da tempo impegnata in un complessivo intervento di semplificazione e razionalizzazione delle regole in materia di prospetti, con l'obiettivo ultimo di favorire lo sviluppo del mercato finanziario italiano e renderlo maggiormente competitivo. Tale intervento è stato portato avanti in molteplici direzioni, in parallelo con le iniziative pure avviate in questo senso in ambito UE (il riferimento è all'attuale *Listing act* in fase di definizione)³ e in ambito nazionale con i lavori del Libro Verde sulla competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel marzo 2023, le cui proposte sono confluite nel disegno di legge sulla competitività del mercato dei capitali attualmente all'esame del Parlamento.

In particolare, con le modifiche regolamentari varate nel mese di luglio 2022 - con le quali si è stabilito l'avvio dei procedimenti amministrativi di approvazione sin dalla data di presentazione delle relative istanze alla Consob⁴ - sono stati altresì ridotti i documenti da allegare alle domande di approvazione dei prospetti, ai sensi degli Allegati 1A e 1C del Regolamento Emittenti, con particolare riferimento ai titoli di capitale. È stata inoltre confermata la possibilità per l'emittente e/o per l'offerente di sottoporre preliminarmente alla Consob questioni di particolare rilevanza riguardanti l'operazione di offerta pubblica o l'ammissione alle negoziazioni, per favorire la celerità dell'istruttoria e, infine, è stata introdotta la possibilità di redigere il prospetto in inglese, prevedendo in taluni casi specifici la traduzione in italiano della sola nota di sintesi.

Nel primo trimestre del 2023, la Consob ha concluso i lavori di revisione degli orientamenti applicativi in materia di prospetti⁵, procedendo a un riordino degli atti di *soft law* in materia con il quale le comunicazioni sono state collazionate in un unico documento, in modo da fornire un quadro d'insieme aggiornato alle nuove regole europee.

Nel mese di luglio 2023 sono state pubblicate le Linee guida per la semplificazione dei prospetti, elaborate dal Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (istituito dalla Consob), con la funzione di agevolare la rappresentazione in forma semplice e chiara delle informazioni contenute nei prospetti, al fine di standardizzarne il contenuto e facilitare anche la successiva fase di scrutinio da parte dell'Autorità.

L'intervento che si sottopone con il presente documento alla consultazione con il mercato si inquadra nel descritto contesto delle iniziative utili per sostenere l'accesso al mercato dei capitali italiano, con particolare riferimento ai prospetti di offerta e/o di ammissione alle negoziazioni di titoli, prevedendo

³ Come è noto, a dicembre 2022 la Commissione europea ha presentato una serie di proposte legislative in materia di accesso al mercato dei capitali ("Listing Act"). Tali proposte mirano a semplificare la documentazione necessaria per la quotazione in borsa e razionalizzare il processo di controllo da parte delle Autorità di vigilanza, velocizzando, per quanto possibile, il processo di quotazione e riducendone i costi. Nello specifico, il pacchetto di misure comprende: i) un regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto") e 596/2014 ("Regolamento MAR") al fine di favorire l'accesso e la permanenza nel mercato dei capitali; ii) una direttiva che modifica la direttiva 2014/65/UE ("MiFIDII") per facilitare la produzione di ricerche sulle PMI e la creazione di segmenti di mercato dedicati alle PMI; iii) una direttiva volta a consentire l'adozione delle azioni a voto multiplo alle imprese che intendono quotarsi sui mercati di crescita per le PMI. Le proposte in esame, recentemente approvate dal Parlamento UE, sono attualmente in fase di trilogia interistituzionale.

⁴ Sono stati inoltre soppressi i termini di durata massima dei procedimenti e di risposta alle richieste di integrazione al prospetto, allineando la tempistica alle disposizioni del Regolamento Prospetto.

⁵ cfr. Avviso Consob del 31 marzo 2023.

misure di semplificazione dell'elaborazione delle domande di approvazione del prospetto e dei relativi documenti da allegare.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO REGOLAMENTARE

In considerazione di quanto sopra, con il presente documento si sottopongono alla consultazione del mercato alcune ipotesi di intervento regolamentare volte a rendere più snello il contenuto e le modalità di compilazione delle domande di approvazione dei prospetti, relativi alle offerte al pubblico o all'ammissione alle negoziazioni, di titoli (sia *equity* che *non equity*, incluse le quote o azioni di OICR).

In particolare:

i) sono stati predisposti i **modelli di domanda** da pubblicare in un formato elettronico nel sito internet della Consob, applicabili sia alle offerte al pubblico che all'ammissione alle negoziazioni, diversificati in base alla natura dei titoli oggetto dell'operazione (titoli di capitale⁶, titoli diversi dai titoli di capitale⁷, quote o azioni di OICR chiusi). Si fornisce dunque uno **standard comune** per la redazione della domanda, che può essere agevolmente compilata in tutte le sue parti in modo elettronico (riducendo la possibilità di errori di compilazione) e in ogni modello si riporta altresì l'elencazione dei **documenti da allegare** alla domanda di approvazione (v. par. successivo);

ii) si propone di **eliminare gli allegati non richiesti** dalla normativa europea di riferimento (v. *infra*), e conseguentemente

iii) si propone di **abrogare gli Allegati 1A e 1C** ed eliminare i riferimenti ad essi contenuti negli art. 4, 52 e 63 del RE (rispettivamente concernenti la domanda di approvazione del prospetto di offerta di titoli, del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli e del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli oggetto di offerta), inserendo un **rinvio ai modelli** di domanda pubblicati sul sito internet della Consob.

Il modello di domanda è stato strutturato sia con opzioni che consentono la scelta guidata tra alternative predefinite (cd. menù a tendina), sia con appositi campi da compilare. Tale modalità ha fatto venir meno la necessità di ripetere i diversi facsimili di domanda di approvazione previsti in ragione del documento sottoposto alla Consob (prospetto unico, documento di registrazione, nota informativa/di sintesi) e ha consentito di superare la distinzione della domanda per tipologia di operazione (offerta al pubblico e/o ammissione alle negoziazioni), come invece previsto negli

⁶ Secondo la definizione fornita dall'art. 2, par. 1, lett. b), del Regolamento Prospetto, vi rientrano: le azioni e altri valori mobiliari equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di valore mobiliare che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati titoli mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente. Rientrano in tale definizione, pertanto, i certificati rappresentativi di azioni, le obbligazioni convertibili e i warrant.

⁷ Sempre ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. c), del Regolamento Prospetto, si definiscono "Titoli diversi dai Titoli di Capitale" i titoli che non sono titoli di capitale.

Allegati 1A e 1C del RE. Il nuovo modello consente la sottoscrizione della domanda di approvazione in forma digitale.

Ad esito del processo di consultazione, i modelli saranno resi disponibili anche in lingua inglese.

b) I documenti da allegare alla domanda di approvazione

b1. Prospetti equity

Per quanto riguarda i titoli di capitale⁸, nell'ambito delle attività volte all'alleggerimento degli oneri legati alla predisposizione del prospetto, si ritiene di procedere ad una ulteriore semplificazione - rispetto a quella già realizzata nel 2022 - dei documenti da allegare alla domanda di approvazione di un prospetto, con riferimento sia alle operazioni di offerta al pubblico sia alle operazioni di ammissione sui mercati regolamentati.

In sintesi, per effetto della citata semplificazione del 2022 alla domanda di approvazione di un prospetto di titoli di capitale sono allegati:

- i)* i documenti e le informazioni previste dall'art. 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, inclusa la tabella di corrispondenza (da predisporre qualora l'ordine delle informazioni riportate nel prospetto sia diverso dall'ordine in cui dette informazioni sono presentate nello schema di prospetto applicabile, v. *successivo par. b5*);
- ii)* ove non incluse nel prospetto o incorporate per riferimento le relazioni di revisione dei bilanci relative al periodo di riferimento del prospetto (normalmente tre anni);
- iii)* copia dello statuto post quotazione.

Al riguardo si propone di semplificare l'adempimento di cui al sopra riportato punto *ii)*, indicando che l'invio è dovuto soltanto per un solo esercizio - ossia l'ultimo del periodo di riferimento del prospetto - e non per tutti gli anni di tale periodo.

Si evidenzia, infine, che è mantenuto l'adempimento in base al quale, all'atto dell'invio della bozza finale del prospetto (prima della relativa approvazione), dovrà essere trasmessa la relativa dichiarazione di responsabilità, secondo la formulazione riportata negli schemi applicabili, sottoscritta dal soggetto responsabile dell'emittente e/o dell'offerente/offerenti.

⁸ Si rammenta che con tale intervento sono stati eliminati:

- a) l'attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta;
- b) nel caso di offerte pubbliche di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente dei titoli offerti;
- c) la copia della delibera di approvazione dell'operazione di ammissione alla quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, se assunta da parte degli organi competenti dell'emittente;
- d) la copia della domanda di ammissione a quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, solo nel caso in cui sia stata già formulata nei confronti del gestore del mercato regolamentato;
- e) nel caso di ammissioni alla quotazione, la copia dello statuto vigente dell'emittente.

b2. Prospetti non equity

In linea con l'impegno della Consob degli ultimi anni nel favorire la riduzione costante dei tempi medi di scrutinio e di approvazione dei prospetti al fine di rispettare il *time to market* atteso dagli operatori, di facilitare l'accesso al mercato di capitale e del debito e di ridurre i conseguenti oneri amministrativi, si è provveduto ad eliminare tutti i documenti da allegare alla domanda di approvazione, elencati nell'Allegato 1A, relativamente all'approvazione di un prospetto riferito alle offerte pubbliche di vendita/sottoscrizione ovvero specificati nelle Tavole⁹ dell'Allegato 1C in merito all'approvazione di un prospetto di ammissione dei titoli di debito alle negoziazioni in un mercato regolamentato, riferibili a informazioni non richieste dagli attuali schemi applicabili.

Ad esito della predetta semplificazione, alla domanda di approvazione di un prospetto di titoli di debito sono allegati esclusivamente i documenti e le informazioni previste dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (articolo 42), inclusa la tabella di corrispondenza, qualora l'ordine delle informazioni riportate nel prospetto sia diverso dall'ordine in cui dette informazioni sono presentate nello schema applicabile.

Come per i titoli di capitale, si evidenzia che all'atto dell'invio della bozza finale del documento, prima della relativa approvazione, dovrà essere trasmessa la dichiarazione di responsabilità del prospetto, secondo la formulazione riportata negli schemi applicabili, sottoscritta dal soggetto responsabile dell'emittente e/o dell'offerente/offerenti.

b3. Emittenti di diritto estero

È stato precisato che gli emittenti di diritto estero sono gli emittenti con sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea (di seguito anche "emittenti terzi"). Con la domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni, sia di titoli di capitale che di titoli di debito, tali emittenti devono confermare che¹⁰:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- i titoli di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano ed eurounitario concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi ai titoli dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi titoli che si trovino in condizioni identiche.

⁹ Si precisa che le Tavole dell'Allegato 1C da 2 a 5 e 7, 8 fanno specifico riferimento all'approvazione di un prospetto di ammissione dei titoli di debito.

¹⁰ Tali attestazioni sono fornite direttamente nel modulo di domanda contrassegnando le relative caselle.

Dagli allegati alla domanda sono stati eliminati, e quindi non dovranno essere trasmessi neanche dagli emittenti terzi, i seguenti documenti:

- il parere legale (*legal opinion*) sulle predette dichiarazioni, in quanto ritenuto oneroso e non richiesto dalla normativa europea sul prospetto;
- l'attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro titoli, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali, in quanto tali informazioni sono richieste dagli attuali schemi di prospetto.

Come attualmente richiesto dall'Allegato 1C, gli emittenti terzi, sia di titoli di capitale sia di titoli di debito, dovranno fornire una descrizione, ove non già inclusa nel prospetto, degli obblighi informativi cui gli stessi emittenti sono assoggettati nel proprio Stato di origine ovvero nello Stato di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l'emittente si sottopone. Per i titoli di capitale si è ritenuto di richiedere agli emittenti terzi, rispetto a quanto attualmente riportato nel citato Allegato 1C, anche la descrizione “*delle regole concernenti la governance e le offerte pubbliche di acquisto, diverse da quelle italiane e dell'Unione Europea*”.

[b4. OICR chiusi](#)

Si rappresenta, per quanto concerne gli OICR, che sono stati eliminati dalla lista degli allegati quelli concernenti la documentazione che l'Ufficio già acquisisce dai gestori per il tramite della Teleraccolta (es., le relazioni periodiche, quali il rendiconto annuale e le relazioni semestrali; le relazioni della società di revisione). Ciò, sia nel contesto dell'approvazione del prospetto di offerta che di quello di quotazione, fermo restando che è stata inserita nel *form* di domanda una voce in cui selezionare la conferma di aver già trasmesso la documentazione in questione mediante la Teleraccolta¹¹.

Con l'occasione, sempre nell'ottica dello snellimento e della razionalizzazione degli oneri richiesti agli operatori, sono stati eliminati alcuni allegati che costituivano una mera duplicazione di altri allegati¹².

[b5. Il modello della Tabella di corrispondenza e il modello per la passaportazione](#)

Sempre nell'ottica di semplificare il processo di presentazione delle domande di approvazione dei prospetti e agevolare la successiva fase di scrutinio da parte della Consob saranno predisposti i modelli elettronici per la redazione della [Tabella di corrispondenza](#) (che, come sopra rappresentato, deve essere allegata alle domande dei prospetti di titoli *equity* e *non equity* se l'ordine delle

¹¹ Si rileva che sono stati invece mantenuti nella lista degli allegati da trasmettere il regolamento di gestione del fondo e lo statuto della SICAF, in quanto essenziali al fine di valutare la coerenza del prospetto da approvare.

¹² Cfr. Regolamento Emittenti, Allegato 1C, Tavola 6, dalla lettera a) alla lettera n): sono stati espunti gli allegati *sub e)*, *g)* e *l)*, costituenti doppioni, rispettivamente, degli allegati *sub a)* (*prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta*), *b)* (*copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni*) e *c)* (*copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA*).

informazioni nel prospetto è diverso dall'ordine previsto nello schema di riferimento). Tale [tabella - prevista dall'art. 24, par. 5, del Regolamento delegato \(UE\) 2019/980¹³](#) - è richiamata tra gli allegati della domanda ai sensi dell'art. 43 del citato regolamento europeo. A titolo esemplificativo è riportata (in allegato 4) la tabella di corrispondenza redatta per il documento di registrazione per i titoli di capitale.

In tale tabella i soggetti interessati potranno indicare a quali elementi degli schemi di prospetto applicabili corrispondono le informazioni riportate nella bozza del prospetto che hanno presentato alla Consob, evidenziando i punti di divergenza. Tale tabella assolve dunque anche alla funzione di fornire ai soggetti interessati una *check list* in ordine agli schemi di prospetto applicabili, in linea con le prassi adottate da altre autorità di vigilanza europee.

Infine, è stato predisposto un modello elettronico anche per la richiesta di passaportazione di un prospetto o del documento di registrazione all'autorità competente di un altro Stato membro, ai sensi degli artt. 25 e 26 del RP¹⁴.

Anche tali documenti saranno resi disponibili in lingua inglese ad esito del processo di consultazione.

* * *

Cogliendo l'occasione offerta dall'intervento regolamentare in materia di prospetto, nel documento di consultazione è stata inserita una modifica dell'art. 34-*octies* del RE, in materia di annunci pubblicitari.

Nell'art. 22, par. 2-4, del RP sono specificati i principi ai quali l'attività pubblicitaria deve conformarsi e tali principi si applicano solo nelle ipotesi in cui sia previsto l'obbligo di prospetto. Sempre secondo la disposizione europea (par. 6) l'autorità competente dello Stato membro in cui è diffusa la pubblicità ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità dell'attività pubblicitaria relativa a un'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

¹³ Di cui si riporta il testo: “*Se l'ordine delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera c), è diverso dall'ordine in cui dette informazioni sono presentate negli allegati del presente regolamento, le autorità competenti possono chiedere di fornire una tabella di corrispondenza che indichi a quali elementi degli allegati corrispondono le informazioni.*”

La tabella di corrispondenza di cui al primo comma indica gli elementi di cui agli allegati del presente regolamento che non sono stati inseriti nella bozza di prospetto in ragione della natura o del tipo di emittente, di titoli, di offerta o di ammissione alla negoziazione”.

¹⁴ Ci si riferisce ai casi in cui un soggetto richiede alla Consob di notificare alle autorità competenti di uno Stato membro ospitante un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente al presente regolamento e una copia elettronica del prospetto stesso. Ove applicabile, la notifica di cui al primo comma è accompagnata da una traduzione del prospetto e della nota di sintesi, prodotta sotto la responsabilità dell'emittente, dell'offerente, del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o del soggetto responsabile della redazione del prospetto. La medesima procedura si applica per gli eventuali supplementi del prospetto. Contestualmente alla sua notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, il certificato di approvazione è notificato all'emittente, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al soggetto responsabile della redazione del prospetto.

Ciò posto al fine di meglio circoscrivere l’obbligo di trasmettere alla Consob gli annunci pubblicitari - che nella versione attuale della disposizione sembrerebbe riferito a tutte le ipotesi di offerte pubbliche anche in esenzione - si ritiene opportuno chiarire che tale obbligo si applica solo nelle ipotesi in cui l’offerta richieda la pubblicazione del prospetto. Ciò anche alla luce del fatto che sempre secondo la norma regolamentare deve essere garantita la coerenza del messaggio pubblicitario con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato.

Si evidenzia, da ultimo, che per effetto delle modifiche proposte dovranno essere aggiornate le “*Indicazioni sul processo di controllo e approvazione del prospetto da parte della Consob*”, pubblicate sul sito *web* dell’Istituto ai sensi dell’art. 20, par. 7, Regolamento Prospetto, per cui si provvederà ad esito del processo regolamentare.

Per la descrizione delle modifiche proposte si rinvia all’esame dell’articolato contenuto nel successivo paragrafo, mentre si rinvia agli allegati 1, 2 e 3 del presente documento con riguardo al formato dei modelli delle domande di approvazione e agli allegati 4 e 5 recanti rispettivamente la Tavola di concordanza (a titolo esemplificativo relativa allo schema di documento di registrazione per i titoli di capitale) e il modello per la passaportazione.

3. ARTICOLATO

Nella tabella, di seguito riportata, sono contenute le proposte di modifica del Regolamento Emittenti.

Proposte di modifica	Commento
<p>PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</p> <p>TITOLO I</p> <p>OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI</p> <p>Capo I Disposizioni generali</p> <p>(...)</p> <p>Art. 4 (Domanda di approvazione)</p> <p>1. La domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 20 del regolamento prospetto è redatta in formato elettronico ricercabile in conformità al modello pubblicato sul sito internet della Consob in Allegato 1A ed è trasmessa con le modalità</p>	<p>Con le modifiche agli articoli 4 e 52 si elimina il riferimento all’Allegato 1A, di cui si propone l’abrogazione, introducendo un richiamo al nuovo modello in formato elettronico pubblicato sul sito internet della Consob.</p>

Proposte di modifica	Commento
<p>informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nel citato modello nell'Allegato 1A e nell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, nonché sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>(...)</p>	
<p style="text-align: center;">Capo V Disposizioni comuni</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione III Attività pubblicitaria</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 34-octies</u> <i>(Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)</i></p> <p>01. Coloro che intendono effettuare qualsiasi tipo di pubblicità sul territorio nazionale concernente un'offerta, per la quale sia pubblicato un prospetto, trasmettono alla Consob la relativa documentazione pubblicitaria contestualmente alla sua diffusione, secondo le modalità stabilite in apposite istruzioni pubblicate sul sito internet della Consob.</p> <p>1. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di OICR aperti:</p> <p>a) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;</p> <p>b) il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato;</p> <p>c) ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio;</p> <p>d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà</p>	<p>L'art. 22 del RP contiene una disciplina in materia di pubblicità. Nei paragrafi da 2 a 4 del medesimo articolo sono specificati i principi ai quali l'attività pubblicitaria deve conformarsi e tali principi si applicano solo nelle ipotesi in cui sia previsto l'obbligo di prospetto. Sempre secondo la disposizione europea (par. 6) l'autorità competente dello Stato membro in cui è diffusa la pubblicità ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità dell'attività pubblicitaria relativa a un'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.</p> <p>Ciò posto al fine di meglio circoscrivere l'obbligo di trasmettere alla Consob gli annunci pubblicitari, si ritiene opportuno chiarire che tale obbligo si applica solo nelle ipotesi in cui l'offerta richieda la pubblicazione del prospetto. Ciò anche alla luce del fatto che deve essere garantita la coerenza del messaggio pubblicitario con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato.</p>

Proposte di modifica	Commento
<p>pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.</p>	
<p style="text-align: center;">PARTE III EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari</p> <p style="text-align: center;">Art. 52 (Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di titoli)</p> <p>1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 3, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione; essa è redatta in formato elettronico ricercabile in conformità al modello pubblicato sul sito internet della Consob ed all'Allegato 1C, è trasmessa con le modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e dei documenti ivi indicati nel modello, nonché richiesti e dall'nell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980.</p> <p>(...)</p>	<p>Si veda il commento all'art. 4.</p> <p>Si elimina il riferimento alla bozza del prospetto in quanto tale documento è richiesto dall'art. 42, par. 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980. Si elimina altresì il riferimento all'Allegato 1C in quanto si propone l'abrogazione di tale allegato.</p>
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo IV Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di titoli</p> <p style="text-align: center;">Art. 63 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p>	<p>Le modifiche all'art. 63 del RE sono volte a chiarire che, nel caso di ammissione alle negoziazioni di titoli preceduta da offerta al pubblico, la presentazione della domanda di approvazione del</p>

Proposte di modifica	Commento
<p>1. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa ai titoli oggetto di ammissione alle negoziazioni anche ai sensi dell'articolo 4. In tal caso si applica l'articolo 52, commi 1 e 2, e la domanda di approvazione è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A. (...)</p> <p>4. Nel caso di prima offerta al pubblico di una categoria di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione, il prospetto è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.</p>	<p>prospetto rileva sia ai fini dell'art. 4 che dell'art. 52, nel testo sopra riportato.</p> <p>In tal caso, nel modello di domanda (pubblicato sul sito) l'istante potrà direttamente indicare detta circostanza nel campo <i>flaggando</i> le rispettive caselle.</p> <p>Con l'occasione offerta dall'intervento di modifica si elimina il comma 4 in quanto la medesima disposizione è contenuta nell'art. 21, par. 1, co. 2, del Regolamento Prospetto e dunque si sovrappone alla norma europea direttamente applicabile.</p>
<p>ALLEGATO 1</p> <p>Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli</p>	<p>Si propone l'abrogazione degli Allegati 1A e 1C.</p>
<p>Allegato 1A</p> <p>Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa</p> <p><i>Abrogato</i></p>	
<p>Allegato 1C</p> <p>Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato</p> <p><i>Abrogato</i></p>	